

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA (rif. DGU 43/2018)

PREMESSO CHE l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana con atto n. 16 del repertorio dell'Unione in data 15/2/2011 ha conferito la gestione dei servizi educativi all'Azienda Servizi Bassa Reggiana (di seguito ASBR);

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento concerne i nidi e le scuole dell'infanzia comunali siti sugli otto comuni dell'Unione ed ha lo scopo da un lato di definire la natura e le modalità organizzative del Servizio e dall'altro di disciplinarne l'utilizzo.

Il Nido d'Infanzia si conforma alla LR n. 19/2016 e ss.mm.ii e la Direttiva 1564 del 16.10.2017.

La Scuola dell'Infanzia è definita, tra gli altri, dal D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, L.62/2000, L. 53/2003, L. 107/2015.

ART. 2 - IDENTITA' DEL NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia sono servizi educativi di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i sei anni, che concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Scopo primario del Nido e della Scuola dell'Infanzia è quello di sostenere lo sviluppo del progetto di vita di ogni bambina e di ogni bambino nella relazione con le altre bambine, gli altri bambini, i genitori e le persone del territorio di riferimento.

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia si articolano di norma nella giornata definita "a tempo pieno". Potranno, a livello locale, essere definite varianti d'orario e fruizione aventi comunque come scopo primario l'universalità di accesso ai servizi. La scelta della tipologia d'orario espressa all'atto dell'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico; eventuali richieste di variazione di tipologia in corso d'anno, saranno valutate in base all'organizzazione del servizio e potranno essere accolte per comprovati motivi familiari e/o di salute.

TITOLO I - PROGETTO EDUCATIVO

ART. 3 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Gli elementi costitutivi dell'attività educativa del Nido e della Scuola dell'Infanzia sono: la storia e la filosofia pedagogica dei servizi del territorio, l'analisi dell'esperienza condotta all'interno della struttura educativa, la progettazione educativa intesa come strumento primario per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'attenta e ricorrente valutazione dell'organizzazione e delle trasformazioni della società, delle famiglie e della cultura, la ricerca scientifica e pedagogica, l'impegno verso proprie e originali sperimentazioni. La formazione

professionale e l'aggiornamento permanente degli operatori permettono e favoriscono la sintesi costante dei riferimenti richiamati.

All'interno di tali premesse, che testimoniano l'attuazione di linee pedagogiche dinamiche e aperte all'innovazione, il Gruppo di Lavoro degli operatori formulerà, di concerto con il Coordinatore Pedagogico, la proposta relativa alla progettazione educativa. Essa sarà elaborata tenendo conto della necessità di stabilire gli scopi dell'apprendimento e della socializzazione, nonché delle verifiche finali sul piano generale ed individuale, attraverso l'adozione di didattiche e strumenti adeguati. La progettazione educativa indicherà i criteri di massima per i piani di lavoro, la didattica e l'aggiornamento.

È garantita al personale la libera espressione culturale, nel rispetto della coscienza morale e civile dei bambini e dei genitori, delle norme vigenti e in un quadro di confronto e condivisione all'interno del Gruppo di Lavoro.

ART. 4 – IDENTITA' DEL COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Coordinatore pedagogico, nel rispetto della L.R. 19/2016 e ss.mm.ii, dello Statuto e del Regolamento organizzativo dell'Azienda, è inteso come il/la Coordinatore/rice del Servizio, cui fa capo l'applicazione concreta dei programmi e degli indirizzi di politica scolastica fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal/la Direttore/trice, nel rispetto delle linee definite dall'Unione dei Comuni.

Competono pertanto ai Coordinatori incaricati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la progettazione educativa annuale;
- il sostegno alla partecipazione delle famiglie sia a livello territoriale che di singola struttura;
- l'organizzazione delle sezioni all'interno delle strutture;
- lo sviluppo dei progetti;
- la predisposizione degli aggiornamenti relativi agli educatori e al personale ausiliario;
- la presenza nelle scuole;
- gli incontri con i competenti servizi dell'A.S.L.
- gli incontri con i genitori;
- gli incontri con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo allo scopo di sostenere progetti di continuità;
- gli incontri settimanali di coordinamento;
- la predisposizione dei progetti di qualificazione 0/6 e la formazione professionale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;
- il supporto scientifico agli operatori del servizio circa l'evoluzione della ricerca didattica e pedagogica;
- la verifica della qualità dei servizi attraverso la predisposizione di strumenti valutativi, anche nel rispetto del percorso delle Linee Guida Regionali del 2012 per la qualità dei servizi e la redazione del progetto pedagogico;
- il coordinamento del gruppo degli operatori.

I Coordinatori pedagogici, di concerto con indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal/la Direttore/trice, sono referenti per le singole Amministrazioni Comunali interessate in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi per la fascia 0/6 anni.

ART. 5 – AMBIENTAMENTO

Il bambino e la bambina vengono accolti al Nido e alla Scuola dell'Infanzia nel rispetto del loro percorso di vita e, a tale scopo, vengono predisposti progetti di ambientamento al servizio che tengono conto di un accesso graduale dei bambini e delle bambine, nel rispetto anche delle esigenze delle famiglie. A tale proposito si individua di norma come periodo massimo per l'inizio dell'ambientamento al servizio il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Per definire l'ordine di accesso e di inizio dell'ambientamento, si cercheranno di conciliare gli aspetti organizzativi dei servizi con eventuali esigenze delle famiglie. Sarà poi predisposto un calendario comunicato per tempo alle famiglie.

Con riferimento al Nido d'Infanzia, durante la prima settimana di frequenza, uno dei genitori (o un familiare, se necessario), dovrà essere presente al fine di coadiuvare il personale educativo nella co-costruzione di un percorso di accoglienza nel nuovo ambiente il più possibile armonico.

Le modalità di questa presenza saranno concordate tra i genitori e gli educatori, nel rispetto delle linee guida indicate dal coordinatore del servizio.

Le famiglie i cui figli iniziano l'ambientamento dopo il 15 settembre (e quindi da tutto il 16 settembre) saranno tenute al pagamento del 50% della quota fissa della retta del mese.

Le famiglie che fanno richiesta di posticipare l'ambientamento (rispetto alla data comunicata) sono vincolate al pagamento della quota fissa, a garanzia del posto.

Al ritorno dalle vacanze estive, il rientro dei bambini e delle bambine che hanno già frequentato sarà graduale, con la presenza limitata a mezza giornata nei primi due o tre giorni.

ART. 6 – ACCOGLIENZA E SOSTEGNO AL PROGETTO EDUCATIVO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE CON DIRITTI SPECIALI

Il Nido d'Infanzia e la Scuola dell'Infanzia garantiscono il diritto dei bambini e delle bambine con diritti speciali ad un progetto educativo individualizzato, in forte relazione col contesto educante e che promuova e sostenga i loro processi di sviluppo e di costruzione dell'identità.

Il progetto educativo viene condiviso con i genitori e gli operatori dell'ASL, in un'ottica di condivisione e corresponsabilità che permetta di promuovere gli elementi virtuosi insiti nel sistema che sostiene il percorso delle bambine e dei bambini.

L'organizzazione del personale del Nido e della Scuola dell'Infanzia, nel rispetto della legge 104, tiene conto della complessità dello sviluppo di tali progetti educativi e adegua la presenza di educatori ed educatrici in tale direzione.

ART. 7 – VISITE DI STUDIO, TIROCINI, STAGE

I servizi educativi comunali possono essere oggetto di visita da parte di gruppi di insegnanti, studenti, docenti universitari e dirigenti scolatici. Tali visite hanno scopo didattico e di confronto sulle tematiche dell'educazione.

L'Azienda avrà cura di costruire progetti di visita che non creino ostacoli allo sviluppo del progetto educativo del Nido e della Scuola dell'Infanzia e che rappresentino occasione di scambio professionale e crescita.

I servizi educativi potranno accogliere anche personale tirocinante e stagista proveniente sia dalla Scuola Secondaria di secondo grado che dall'Università.

TITOLO II - PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

ART. 8 - IL GRUPPO DEGLI OPERATORI

Il Gruppo di lavoro degli operatori è l'organo di base, presente in ognuna delle strutture in oggetto, nel quale avvengono l'attuazione, il confronto, il coordinamento e la sintesi tra le rispettive sezioni, nonché la verifica delle linee pedagogiche e didattiche attuate all'interno della istituzione d'appartenenza.

Del Gruppo di lavoro fanno parte gli/le insegnanti, gli/le educatori/rici (responsabili della funzione pedagogica e didattica) e le operatrici ausiliarie che, oltre alle mansioni proprie della funzione ausiliaria, partecipano all'attività educativa complessivamente intesa, nelle forme e secondo i modelli organizzativi definiti dal Gruppo di lavoro. Si intende così assicurare l'adempimento delle funzioni proprie di ciascun livello professionale presente all'interno delle istituzioni (insegnanti, educatori/rici, ausiliari/e, cuochi/e, ecc...) garantendo al contempo l'espressione di un ambiente solidale ed omogeneo.

Il Gruppo si incontra periodicamente su convocazione del coordinatore/rice per discutere tematiche organizzative, pedagogiche e partecipative relative al servizio.

Di ogni riunione è redatto un verbale sintetico indicante chiaramente i presenti e le decisioni adottate; esso dovrà essere conservato in ordine cronologico presso il Nido o la Scuola d'Infanzia. Funge da segretario un componente del Gruppo di lavoro.

ART. 9 – I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO DEGLI OPERATORI

Il Gruppo di lavoro degli operatori svolge i seguenti compiti:

- organizza la progettazione educativa e didattica delle esperienze che si conducono nel Nido o nella Scuola dell'Infanzia condivise con il pedagogista;
- affronta questioni organizzative e funzionali come i turni di lavoro del personale, la suddivisione degli incarichi o il mansionario, le feste, le mostre didattiche, ecc...;
- discute e propone nuovi argomenti di aggiornamento professionale;
- verifica periodicamente le linee di programmazione pedagogiche e didattiche adottate nelle sezioni o nell'attività di intersezione.

ART. 10 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Il personale educativo ha diritto ad un monte ore annuo, il cui ammontare è determinato dagli accordi applicativi della normativa contrattuale, da destinare ad attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla partecipazione a corsi finalizzati al raggiungimento di una qualificazione professionale.

Il personale ausiliario ha diritto, al fine di realizzare le opportune forme di collaborazione con il personale educativo, a partecipare durante l'orario di lavoro alle attività sopra descritte in quanto attinenti alle mansioni svolte.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E IDENTITA' DEL SERVIZIO

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'età minima e l'orario di funzionamento del Servizio (con riferimento a tempo anticipato e prolungato) saranno definiti annualmente tra l'Ente Locale e l'Azienda Speciale.

Il numero di bambini accolti sarà definito tra l'Ente Locale e l'Azienda Speciale entro la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Il rapporto fra numero di educatori e numero di bambini all'interno di ogni sezione è quello stabilito dalla legislazione vigente e dal Contratto di Servizio; è inoltre definito dal contratto applicato dal soggetto gestore (Azienda Speciale).

ART. 12 - ACCESSO AI LOCALI E LORO USO

I locali adibiti a Nido e Scuola dell'Infanzia possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività educative, per le riunioni del Gruppo di lavoro degli operatori e per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione del Nido e della Scuola dell'Infanzia come luogo di formazione e centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'accesso ai locali adibiti a Nido e Scuola è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere e a chi adotta comportamenti verbali non conformi all'ambiente educativo in cui si trova. A tale scopo il servizio non pubblicizza attività che non siano sostenute, patrocinate o direttamente organizzate dalla Regione, dalla Provincia, dall'Unione, dall'Azienda Speciale, dall'Associazione Progettinfanzia o da uno degli Enti Locali.

L'accesso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne fa le veci, per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini e delle bambine, nonché per ogni altro motivo previsto dal presente Regolamento.

Il ritiro dei bambini può essere effettuato, previo rilascio da parte del/i genitore/i (esercente/i la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore) di apposita ed idonea delega, solo da persone maggiorenni.

In caso di separazione o divorzio, il Servizio si atterrà alle disposizioni relative alla responsabilità genitoriale contenute negli atti dell'autorità giudiziaria, o in autodichiarazione attestante tali disposizioni da produrre contestualmente all'iscrizione o, in subordine, al primo ritiro della bambina o del bambino.

ART. 13 – AMMISSIONE E FREQUENZA

Le domande di iscrizione al nuovo anno scolastico devono seguire le modalità previste dal bando. L’Azienda provvede a formulare la graduatoria provvisoria che viene pubblicata per almeno n.2 settimane. Entro tale termine chi ne ha interesse può formulare rilievi e osservazioni. Decoro tale termine l’Azienda, valutate le osservazioni, approva la graduatoria in via definitiva con atto a firma del Direttore.

I bambini che rientrano nella graduatoria ma che, al momento della conferma di inserimento al Nido o alla Scuola, non hanno ancora raggiunto l’età minima per accedere al servizio, hanno comunque garantito il posto, in quanto prevale il punteggio loro assegnato, ma inizieranno a frequentare il Nido o la Scuola, e a pagare la retta, al compimento dell’età minima prevista.

Tutte le domande pervenute fuori termine sono ricevute secondo l’ordine di arrivo e il numero di protocollo.

La data ultima di ammissione di bambine e bambini al nido e alla scuola in corso d’anno è il 31 marzo, fatte salve situazioni di grave e comprovato disagio, concordate con i competenti Servizi dell’Ente Locale.

Si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza e tutti coloro che dichiarano di acquisirla entro il 31 luglio dell’anno di iscrizione.

Le domande di ammissione presentate da famiglie non residenti nel territorio dell’Unione, vengono inserite in un’apposita graduatoria dalla quale si attingerà una volta esaurite le graduatorie dei residenti.

L’ammissione dei bambini alla frequenza avviene nel rispetto della graduatoria generale. I bambini e le bambine sono inseriti nelle sezioni di competenza con riferimento all’organizzazione del servizio definita dal coordinatore/rice e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.

Qualora si verifichino delle cessazioni di frequenza da parte di bambini regolarmente iscritti e/o qualora ci siano assegnazioni di posti in corso d’anno, si provvede alla relativa sostituzione/assegnazione utilizzando i nominativi inseriti nella lista d’attesa e, se questa fosse esaurita, i nominativi della lista dei fuori termine, rispettando l’età anagrafica dei bambini da inserire nella sezione in oggetto. La regolarizzazione della richiesta di iscrizione deve avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto.

Ai bambini iscritti al servizio è garantito il diritto di frequenza fino al termine dell’intero ciclo scolastico. L’ammissione al successivo anno scolastico è comunque condizionata ai pagamenti delle quote relative ai servizi educativi-scolastici usufruiti dal nucleo familiare negli anni precedenti.

ART. 14 - CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia comunali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana si applicano i criteri e i punteggi indicati nella tabella seguente.

AREA	CRITERI	PUNTI
RESIDENZA	Bambino/a residente nel Comune in cui si trova il servizio	7
	Bambino/a residente in uno degli altri Comuni dell'Unione	3
NUCLEO FAMILIARE	Bambino/a diversamente abile con certificazione	precedenza
	Nucleo familiare in condizioni di difficoltà genitoriali certificato dal Servizio Sociale e/o con bambino/a in affido	10
	Mancanza di uno dei genitori per decessi, carcerazioni, emigrazioni, ragazze/i madri/padri e/o gravi motivi familiari e/o di salute certificati	5
	Invalidità grave nel nucleo familiare superiore al 74% Invalidità fratello/sorella o genitore del bambino che si sta iscrivendo	5
	Ogni altro/a figlio/a di età: - da 0 a 2 anni - da 3 a 5 anni - da 6 a 10 anni - da 11 a 13 anni	4 punti 3 punti 2 punti 1 punto
	Si considera l'età nell'anno solare in cui si sta facendo l'iscrizione, indipendentemente dal fatto che si siano già compiuti gli anni o meno al momento della presentazione della domanda	
	Bambino proveniente dal nido e che si iscrive alla scuola dell'infanzia Si considera un qualunque nido comunale dell'Unione	3
	Ogni altro/a figlio frequentante il nido o la Scuola dell'infanzia Comunale dell'Unione Si considerano i fratelli/sorelle non uscenti	1
	Gemelli che chiedono il servizio	1
	Gravidanza certificata	1
LAVORO del/i genitore/i (esercente/i la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore)	Le fasce orarie seguenti si applicano a tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato e parasubordinato ed al lavoro autonomo (vigenti alla data di presentazione della domanda): - fino a 14 ore settimanali, - da 15 a 24 ore settimanali, - da 25 a 29 ore settimanali*, - da 30 a 35 ore settimanali, - da 36 ore settimanali e oltre	1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti
	Nel caso di due o più contratti di lavoro (ivi compreso quello autonomo), si sommano i punteggi relativi alle ore settimanali fino ad un massimo di 5 punti *l'orario di lavoro delle insegnanti statali a tempo pieno è fissato convenzionalmente nella fascia da 25 a 29 ore settimanali, comprensivo dell'orario frontale e non frontale.	
	Il punteggio seguente si somma a quello dell'orario di lavoro: - contratto subordinato e parasubordinato inferiore a 6 mesi, - contratto subordinato e parasubordinato da 6 mesi a 1 anno, - contratto subordinato e parasubordinato oltre 1 anno o tempo indeterminato o lavoratore autonomo	1 punto 2 punti 3 punti
PARI PUNTEGGIO	Nel caso di due o più contratti di lavoro (ivi compreso quello autonomo), si considera la condizione più favorevole Si considera la durata complessiva del contratto, in essere alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dalla data di cessazione dello stesso	
	Studente per corso di studio di durata superiore o pari ai 6 mesi anche senza obbligo di frequenza Si somma fino al raggiungimento del punteggio massimo relativo alla posizione lavorativa (8 punti)	2 punti
	Prevale il minore d'età per l'ingresso al nido d'infanzia Prevale il maggiore d'età per l'ingresso alla scuola dell'infanzia In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio in seduta pubblica	- - -

ART. 15 – ASSENZA E RITIRO DAL SERVIZIO

Un periodo di assenza ingiustificata superiore a un mese comporta la decadenza immediata dal posto con il relativo pagamento delle rette, anche se non vi è stata frequenza.

Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci. L'utente è comunque tenuto al pagamento delle rette mature, anche se non vi è stata frequenza, comprensive di quella relativa al mese nel quale ha effettuato il ritiro.

Il ritiro può avvenire solo entro il 31 marzo, fatti salvi gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute; qualora esso avvenga dopo tale termine, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 16 – RETTE, MODALITA' DI PAGAMENTO E RECUPERO MOROSITA'

Le famiglie dei bambini ammessi al servizio concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Ente Locale per la gestione del servizio, attraverso la corresponsione di una retta stabilita annualmente dall'Ente Locale, parametrata a costi fissi e costi variabili. All'atto dell'iscrizione al servizio, le famiglie sono tenute al pagamento del deposito cauzionale, quantificato dalla delibera delle tariffe della Giunta dall'Ente Locale. Tale somma viene restituita a coloro che frequentano il servizio fino al termine dell'anno scolastico, a coloro che permangono in lista di attesa, a coloro che si ritirano prima dell'uscita della graduatoria definitiva e/o in caso di gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute. In caso di ritiro o di morosità relative ai servizi educativi-scolastici usufruiti dal nucleo familiare anche negli anni precedenti, il deposito cauzionale non viene restituito.

Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Azienda Speciale.

L'Ente Locale può prevedere contributi per la riduzione della retta o per l'esenzione totale, secondo le modalità previste dai propri regolamenti.

In caso di ritardo o mancato pagamento da parte delle famiglie, si procederà secondo le modalità previste dal *Regolamento unificato di gestione delle rette e di recupero delle morosità*, il quale prevede anche norme per la stipula di piani di rientro.

L'obbligo del pagamento della retta decorre dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico o dalla conferma di accettazione di ingresso se il posto viene assegnato successivamente.

Nel momento in cui verrà adottato il presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme dei precedenti regolamenti incompatibili con esso.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

Il numero delle sezioni dei nidi e delle scuole d'infanzia è stabilito annualmente di norma sulla base delle iscrizioni pervenute, in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio dei bambini e delle bambine. La sezione è l'unità di base per l'attività educativa. All'interno del servizio le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, tale da consentire la progettazione di attività di interesse per piccoli e grandi gruppi ed interventi individualizzati, nonché l'organizzazione di ogni altra attività.

Il personale educativo è assegnato alle sezioni tenendo conto dell'organizzazione del servizio e delle leggi vigenti.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Nei casi di assenza anche di breve durata del personale educativo e ausiliario, sono garantite le condizioni standard del servizio, assicurando le sostituzioni nei limiti e nei tempi necessari per il reperimento del personale stesso, compatibilmente con le esigenze del servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 19 – CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario viene stabilito annualmente tenendo conto del calendario regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 20 - ORARIO

L'orario di funzionamento giornaliero del servizio è compreso tra le 8.00 e le 16.00

L'entrata dei bambini e delle bambine deve avvenire entro le ore 9 per permettere il regolare avvio dello svolgimento delle attività educative e per motivi di ordine organizzativo.

L'uscita dei bambini e delle bambine deve avvenire dalle 15.30 alle 16.00.

Per chi usufruisce dell'orario prolungato (vedi successivo articolo 20 bis), il ritiro del bambino dalle strutture scolastiche deve avvenire tassativamente entro l'orario di chiusura del servizio. Tali orari devono essere rispettati per garantire il corretto funzionamento del servizio.

Per "uscita" si intende "essere fuori dalla struttura" per permettere il riassetto degli ambienti interni ed esterni. Non è possibile sostare negli spazi interni od esterni della scuola e del nido oltre le ore 16.00 (oppure le ore 18.00 per chi usufruisce del tempo prolungato)

Il mancato rispetto degli orari, non giustificato, sarà segnalato per iscritto. Dopo la terza segnalazione si procederà all'applicazione di una sanzione pari ad euro 50. Qualora perdurasse il comportamento scorretto nonostante la sanzione o non si provvedesse al pagamento della stessa entro i termini previsti, si procederà alla sospensione dal servizio.

Art. 20 bis – TEMPO ANTICIPATO E PROLUNGATO

Il servizio di tempo anticipato, dalle 7.30 alle 8.00, viene garantito col personale insegnante in servizio, nel rispetto del rapporto numerico. Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e comprovati motivi familiari. Il servizio ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell'Ente Locale. L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, fatta salva la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.

Può inoltre essere attivato il servizio di tempo prolungato, di norma dalle 16.00 alle 18.00, con un minimo di 8 bambini/e per il nido e 10 per la scuola. Al fine di facilitare il raggiungimento del numero e l'organizzazione del servizio, l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpate i servizi di tempo prolungato del Nido e della Scuola dell'infanzia e attivare il servizio con un numero minimo

di 8 bambini. Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto almeno un anno d'età, i cui genitori siano entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e comprovati motivi familiari; ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell'Ente Locale. L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.

TITOLO IV - FAMIGLIE E TERRITORIO

ART. 21 – RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO

La partecipazione dei genitori al progetto educativo del nido e della scuola dell'infanzia è un elemento fondante dei servizi comunali della Bassa Reggiana. Per tale ragione il contributo organizzativo, educativo, culturale e di pensiero dei genitori è ritenuto fondamentale. A tale scopo, il progetto educativo si orienta al sostegno della partecipazione in tutte le forme possibili, anche attivando gruppi di progetto e consulte che permettano la partecipazione collettiva dei genitori alle scelte del servizio.

Il progetto partecipativo è parte fondante del progetto educativo; per questa ragione il personale di ogni sezione incontra i genitori almeno tre volte l'anno per aggiornare sulla progettazione educativa, sulla situazione della sezione e per accogliere idee e suggerimenti dalle famiglie.

Al fine di creare un progetto che sostenga in modo coerente la creazione di una comunità educante, il Nido e la Scuola dell'Infanzia ricercheranno un rapporto con le istituzioni culturali, educative e del tempo libero presenti sul territorio, considerando la scuola come parte essenziale di un sistema formativo più ampio e articolato.

ART. 22 – CONSIGLIO DEL NIDO E DELLA SCUOLA

Allo scopo di creare occasioni partecipative concrete, è attivato annualmente il Consiglio del Nido e della Scuola. Tale consiglio ha un ruolo consultivo e di supporto alla progettazione educativa e allo sviluppo delle attività del servizio. È composto da un rappresentante dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana (di norma il coordinatore/rice del servizio), due genitori per sezione, due rappresentanti del personale. Invitato permanente un rappresentante dell'Ente Locale. Assume la Presidenza del Consiglio uno dei genitori. In caso di più di una disponibilità si può ricorrere a votazione. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da parte di uno dei partecipanti.

TITOLO V - SALUTE E BENESSERE

ART. 23 – TUTELA DELLA SALUTE – ASSISTENZA E SORVEGLIANZA IGIENICO – SANITARIA

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati dal Settore di Pediatria di Comunità dell'Unità Salute Donna – Infanzia dell'A.U.S.L unitamente al Servizio di Igiene Pubblica.

Il Settore di Neuropsichiatria Infantile garantisce inoltre, attraverso i propri operatori, la consulenza nel Nido d'Infanzia e, in particolare, nelle sezioni in cui sono inseriti bambini e/o bambine con diritti speciali.

Nel caso in cui la normativa in vigore preveda, per coloro che non abbiano assolto gli obblighi vaccinali, la sospensione dal servizio e il mantenimento dell'iscrizione, la famiglia sarà tenuta al pagamento della quota fissa (e eventuali quote relative alla frequenza maturate), a garanzia del posto, secondo quanto previsto dalla delibera delle tariffe dell'Ente Locale.

ART. 24 - COMPITI DEL PERSONALE E DEI GENITORI IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO

Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire i genitori (o chi ne fa le veci) in merito a eventuali indisposizioni del bambino chiedendo, se necessario, il ritiro del bambino stesso.

Per quanto concerne la somministrazione di farmaci al nido o alla scuola dell'infanzia, si fa riferimento al *Protocollo d'intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci a minori con patologia cronica nei contesti extrafamiliari, educativi o scolastici*.

L'alimentazione al Nido e alla Scuola dell'infanzia è regolata sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte dall'ASBR e dalla ditta fornitrice dei pasti e approvate dal S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL).

Per quanto concerne la ristorazione, si fa riferimento all'apposito regolamento della *Ristorazione scolastica dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana*, approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 25 - RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA DOPO MALATTIA

Le riammissioni ai servizi scolastici dopo un'assenza per malattia devono seguire le disposizioni dell'AUSL locale e la normativa vigente in materia.

TITOLO VI - SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 26 – SERVIZIO ESTIVO

Il servizio estivo è garantito, di norma, le prime 4 settimane di luglio (pari a 20 giorni lavorativi). È consentita l'iscrizione settimanale (intesa come 5 giorni lavorativi), ad un costo fisso onnicomprensivo.

Durante il servizio estivo al Nido e alla Scuola dell'Infanzia è presente solo parte del personale educativo, perciò anche il numero dei bambini ammessi sarà proporzionale al totale del personale educativo presente. Il numero dei bambini e delle bambine ammessi sarà comunque determinato in base alla normativa vigente in materia, tenendo conto anche del numero del personale in servizio. Al superamento del numero massimo di bambini ammissibili, l'Azienda Servizi Bassa Reggiana, sentito l'Ente Locale, deciderà di volta in volta le modalità di attivazione del servizio.

Le domande di ammissione al servizio estivo devono essere presentate ogni anno secondo le modalità previste da apposita comunicazione ufficiale dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana, di norma, entro il 30 aprile.

Tutte le domande pervenute fuori termine, presentate entro il 31 maggio, sono collocate in lista d'attesa e ricevute secondo l'ordine di arrivo e il numero di protocollo.

Dopo il termine ultimo del 31 maggio, le famiglie possono presentare domanda recandosi direttamente all'ufficio scuola di competenza; le richieste pervenute, sentito l'Ente Locale, potranno essere valutate dall'Azienda Servizi Bassa Reggiana.

L'orario del servizio è il medesimo osservato dal bambino/a in corso d'anno nel nido e nella scuola dell'infanzia.

Può essere previsto il tempo anticipato al mattino e prolungato al pomeriggio per coloro che ne hanno usufruito in corso d'anno). Al fine di facilitare il raggiungimento del numero e l'organizzazione del servizio l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpore i servizi di tempo estivo del Nido e della Scuola dell'infanzia.

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e comprovati motivi familiari.

Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci entro il 31 maggio; qualora il ritiro avvenga dopo tale termine, l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di contribuzione, salvo gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 – INTEGRAZIONI O MODIFICHE

Eventuali integrazioni o successive modifiche, con finalità di specifica ed approfondimento al presente, sono di competenza dell'Unione dei Comuni e saranno approvate con apposito atto di Delibera di Consiglio.

ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I Comuni appartenenti all'Unione Bassa Reggiana si impegnano ad adeguarsi a quanto disposto dal presente regolamento entro e non oltre tre anni dalla data di approvazione dello stesso.

Quanto disposto dal presente sostituisce, all'atto della approvazione dello stesso, l'intera disciplina in materia contenuta nei regolamenti previgenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.